



Prot. n. 139

Roma, 20 marzo 2017

*Al Presidente della
Provincia di Reggio Emilia
Giammaria Manghi*

Gentile Presidente,

la legge 56/14 ha riordinato le Province come enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del loro territorio ed ha per la prima volta individuato, dopo la riforma costituzionale del 2001, le funzioni fondamentali delle province all'articolo 1, comma 85.

L'individuazione delle funzioni fondamentali non preclude che altre funzioni possano essere conferite alle Province da leggi statali e regionali.

Il Ministro per gli Affari regionali ha chiarito nella sua Nota del 23 ottobre 2014 che la legge 56/14 prevede espressamente che *“le province sono disciplinate dalla presente legge”* ma che, *“al fine di garantire la tenuta complessiva del sistema di governo dell'ente, troveranno applicazione anche alle province, quali enti di area vasta, le disposizioni del TUEL non incompatibili con la Legge, per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo statuto”*.

Questa formulazione dava già spazio agli statuti delle Province di riaffermare alcune funzioni proprie che, tradizionalmente, esse svolgono, in assenza di diversa disposizione di legge statale e regionale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

E' vero anche che molte Regioni hanno provveduto a riportare funzioni provinciali a livello regionale con il conseguente trasferimento del personale e delle risorse relative, anche perché la legge 56/14 è stata approvata *“in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione”*, come recita proprio l'articolo 1, comma 51, della legge.

Dopo il referendum del 4 dicembre 2016, la mancata approvazione della riforma costituzionale ha confermato le Province come enti necessari previsti dalla Costituzione come elementi costitutivi della Repubblica che hanno una pari garanzia costituzionale riguardo all'autonomia organizzativa e all'autonomia finanziaria rispetto ai Comuni e alle Città metropolitane.

In questa prospettiva, alle Province non può non essere riconosciuta la generale cura degli interessi della popolazione provinciale come indicato dall'articolo 3, comma 3, del TUEL.

E' pertanto legittimo che esse possano continuare ad erogare risorse alle Fondazioni, a titolo di quota associativa, per la realizzazione di attività culturali ove non esista una disposizione di legge che vieti quest'attività.

A maggior ragione, è legittimo che le Province, nel disciplinare l'utilizzo degli edifici scolastici superiori, competenza che rientra nelle loro funzioni fondamentali, possano mettere a disposizione gli impianti sportivi scolastici a tariffe agevolate per le associazioni sportive del loro territorio.

Ovviamente tutto questo è possibile ove le Province abbiano a disposizione le risorse necessarie a garantire la sostenibilità dei relativi impegni.

In ogni caso, come già sai, l'Unione delle Province d'Italia e tutte le Province sono impegnate in questi giorni in una mobilitazione per richiedere al Governo l'emanazione di un decreto legge che metta in sicurezza la gestione finanziaria degli enti almeno per il 2017.

Allo stesso tempo, ci stiamo mobilitando per richiedere un intervento di adeguamento della legge 56/14 alle novità istituzionali che sono intervenute, anche al fine di chiarire espressamente per legge l'applicazione delle diverse disposizioni del TUEL alle Province.

Cordiali saluti.

Il Direttore generale

